

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Adriano Saraz

Dottore Commercialista

3 MARZO 2021

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3/2021

Remo Signoriello

Avvocato -Patrocinante in

Cassazione

Veronica Musollino

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Anna Chiara Rosanova

Avvocato

Valeria Ricca

Praticante Avvocato

Eugenia Pizzicato

Ragioniere

Ivan Cevoli

Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

1. Sistema Tessera Sanitario

Con il DM 19.10.2020, sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

In particolare, sono stati previsti:

- nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria;
- nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria;

Le disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state modificate dal DM 29.1.2021.

Le principali novità riguardano:

- il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- l'introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell'invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Viene inoltre espressamente previsto che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati si fa riferimento alla data di pagamento delle spese.

Obbligo di pagamenti tracciabili dall'1.1.2020

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR (tra cui le spese sanitarie) spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052
Fax. +39 081 2452395

Foro Traiano 1/A – 00187
ROMA

Tel. +39 06 85300781
Fax. +39 06 92956546

segreteria@studiosignoriello.it

Ai sensi dell'art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l'obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al S.S.N.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie, pertanto, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria continuano a riguardare tutte le spese sostenute, specificando però la modalità con la quale è avvenuto il relativo pagamento (salvo che si tratti delle tipologie di spese escluse dall'obbligo di tracciabilità).

Sarà poi il Sistema Tessera Sanitaria che, tramite sistemi informatici:

- verificherà la modalità di pagamento;
- escluderà dall'invio all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, le spese sostenute che non hanno rispettato l'obbligo di tracciabilità del pagamento Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Spese Sostenute nel 2021

La versione originaria dell'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 prevedeva, per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il passaggio dalla scadenza annuale ad una periodicità mensile.

Per effetto delle modifiche apportate dal DM 29.1.2021:

- la decorrenza della periodicità mensile viene differita di un anno;
- in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicità semestrale.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro:

- il 31.7.2021, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2021;
- il 31.1.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.

Spese Sostenute dall'1.1.2022

Secondo quanto stabilito dal DM 29.1.2021, la periodicità mensile si applicherà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022” e l'invio dovrà avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

2. Bonus Pubblicità 2021

Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-TV), ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L'art. 1 della legge di bilancio 2021, nel modificare la norma istitutiva dell'agevolazione, ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla "stampa" viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente. Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022.

In particolare, secondo le istruzioni:

- in colonna 2 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento (2021) sulla "stampa";

- la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla "stampà", non va compilata;
- in colonna 6 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali";
- in colonna 7 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali".

3. Liquidazioni periodiche IVA

La scadenza effettiva per l'invio della Comunicazione della Liquidazione Iva relativa al IV trimestre 2020 è programmata per l'ultimo giorno di febbraio che, però cade di domenica, e per tale motivo viene posticipata a **Lunedì 1 marzo 2021**.

Entro tale data e, secondo quanto previsto dall'art. 21-bis del DL 78/2010, i soggetti passivi Iva dovranno presentare il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA" per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (mensili e trimestrali) relativi al IV trimestre 2020.

Sono esonerati dal compiere tale adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale Iva (compilazione del quadro VP), che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto il contribuente, entro il 1 marzo 2021, ha due possibilità:

- presentazione della Comunicazione LIPE relativa al IV trimestre (la dichiarazione Iva 2021 dovrà essere presentata successivamente e comunque entro e non oltre il 30 Aprile 2021);
- presentazione diretta della dichiarazione Iva 2021 (con compilazione del quadro VP) senza trasmissione della LIPE relativa al IV trimestre 2020.

4. Certificazioni uniche 2021

Per il periodo d'imposta 2020, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro

dependente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente **entro il 16 marzo.**

La Certificazione Unica 2021:

- dovrà essere consegnata, in forma sintetica, ai percipienti,
- dovrà essere trasmessa telematicamente, in forma completa, all'Agenzia delle Entrate.

5. Tassa di Concessione governativa sui libri sociali anno 2021

Il prossimo **16 marzo** le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- 309,87 euro per la generalità delle società
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine.

In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo **7085** nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

6. Rottamazione-ter:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa n° 36 del 27/02/2021, ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento per differire il

termine di pagamento delle rate della "Rottamazione-ter", che attualmente era fissato per il 1° marzo 2021.

Il termine riguardava le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della "Rottamazione-ter".

Ad oggi il provvedimento relativo alla postergazione del pagamento è in corso di stesura.

Vi terremo al corrente di eventuali aggiornamenti.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione.


Dott. Giuseppe Signoriello